DIRETTIVA 95/61/CE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 1995

recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 90/642/CEE è stata modificata per la prima volta dalla direttiva 93/58/CEE [2], che prevedeva fra l'altro la stesura di un primo elenco di quantità massime per taluni residui di antiparassitari;

considerando tuttavia che i dati disponibili in quel momento non erano sufficienti per fissare quantità massime finite di residui per talune combinazioni antiparassitari/coltura; che in tali casi era previsto un periodo di quattro anni per procurare i dati necessari, dopo il quale, se continuavano a mancare dati soddisfacenti, le quantità massime sarebbero state di norma fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che all'atto dell'adozione della direttiva 93/58/CEE la Commissione e il Consiglio hanno convenuto che gli Stati membri avrebbero dovuto ottenere entro un anno l'impegno da parte di tutte le parti interessate a produrre i dati necessari; che in alcuni casi non è stato ottenuto alcun impegno ed è pertanto già possibile adottare disposizioni adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

---

[1] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/38/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14).

[2] GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

ALLEGATO

1. **Clorotalonil**

Nella seconda colonna, alla voce « Clorotalonil », nel gruppo seguente :

« 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Lattughe e simili »,

le indicazioni « (b) » e « 0,01 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,01 * » è posta in corrispondenza di « Lattughe e simili ».

2. **Clorpirifos**

Nella terza colonna, alla voce « Clorpirifos », in corrispondenza dei seguenti prodotti :

— « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,

— « 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Mais dolce »,

la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ».

Nella stessa colonna, nel gruppo seguente :

« 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO »,

la lettera « (c) » in corrispondenza di « Barbabietole », « Pastinaca », « Rutabaga » e « Rape » è soppressa.

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto :

« 7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata »,

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ».

3. **Cipermetrina**

Nella quinta colonna, alla voce « Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) », nei seguenti gruppi :

— « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) » ;

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO »,

le indicazioni « (c) » e « 0,05 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,05 * » è posta in corrispondenza dei gruppi precitati.

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto :

« 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchi »,

è soppressa la lettera « (c) ».

4. **Deltametrina**

Nella sesta colonna, alla voce « Deltametrina », in corrispondenza del seguente prodotto :

« 1. VI) FRUTTA VARIA », « Kiwi »,

è soppressa la lettera « (c) ».

5. **Imazali**

Nella nona colonna, alla voce « Imazali », nel seguente gruppo :

« 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Solanacee »,

le indicazioni « (a) » e « 0,02 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,02 * » è posta in corrispondenza di « Solanacee ».

6. **Iprodione**

Nella decima colonna, alla voce « Iprodione », in corrispondenza dei seguenti prodotti :

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Sedani rapa » ;

— « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Sedani »,

è soppressa l'indiczaione « (a) ».

7. **Permetrina**

Nell'undicesima colonna, alla voce « Permetrina (somma di isomeri) », in corrispondenza del seguente prodotto :

« 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) »,

la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ».

Nella stessa colonna, in corrispondenza dei seguenti prodotti:

— « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Rape »,

— « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a infiorescenza », « Cavoli broccoli »,

— « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchio »,

— « 4. **Semi oleaginosi** », « Semi di girasole »,

è soppressa la lettera « (c) ».

Nella stessa colonna, nel seguente gruppo:

« 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) »,

le indicazioni « (c) » e « 0,05 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono sostituite dall'indicazione « 0,05 * ».

Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto:

« 7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata »,

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ».

8. **Benomil, Carbendazim, Tiofanato metile**

Nella dodicesima colonna, alla voce « Benomil, carbendazin, tiofanato metile (somma espressa come carbendazim) », in corrispondenza dei seguenti prodotti:

— « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico » e « Witloff »,

— « 7. **Luppolo** (essicato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata »,

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto:

« 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive »,

è soppressa la lettera « (d) ».

9. **Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb**

Nella tredicesima colonna, alle voce « Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (somma espressa come CS_2) », nel seguente gruppo:

« 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) »,

la lettera « (c) » è soppressa; in corrispondenza di « More-lamponi » è posta la lettera « (c) » e in corrispondenza di « Altri » è posta la cifra « 0,05 * ».

Nella stessa colonna in corrispondenza dei seguenti prodotti:

— « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Barbabietole »,

— « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Carciofi »,

è soppressa la lettera « (c) ».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto:

« 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico »,

la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ».

10. **Metamidofos**

Nella quattordicesima colonna alla voce « Metamidofos » in corrispondenza dei seguenti prodotti:

— « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Uve da tavola e da vino » e « Fragole (escluse e fragole selvatiche) »;

— « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a foglia »,

la lettera « (b) » è sostituita dalla cifra « 0,01 * ».

11. **Procimidone**

Nella quindicesima colonna alla voce « Procimidone » in corrispondenza del seguente prodotto:

« 1. III) POMACEE », « Mele »,

la lettera « (a) » è sostituita dalla cifra « 0,02 * ».

Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto:

« 2. II) ORTAGGI A BULBO », « Cipolline »,

è soppressa la lettera « (a) ».

12. **Quantità massime di residui specificamente per quanto riguarda il tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camelia sinensis)**

Nella tabella specifica per il tè in corrispondenza dei seguenti residui di antiparassitari :

« 6. Bromopropilato »,

« 15. Flucitrinato (somma degli isometri) »,

« 18. Meditation » e

« 21. Profenos »

la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,01 * ».